

**N. R.G. 1066/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini

Presidente

dott. Luigi Nannipieri

Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. **1066/2023** promossa da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv.  
PELLERINO GIOVANNI e dell'avv. POLLONI ROBERTO,

ATTORE IN RIASSUNZIONE

contro

\_\_\_\_\_ SPA (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

**CONCLUSIONI**

In data 4.10.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

**Per la parte attrice in riassunzione:**

*"Riproposte espressamente in questa sede tutte le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza emessa dal Tribunale di Firenze e non esaminate dalla*



*Suprema Corte, anche in ossequio ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6153/2023 pubblicata in data 1.3.2023*

*Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in funzione di giudice del rinvio, rigettare l'appello proposto dalla S.p.a. avverso la sentenza n. 2400/2013 pronunciata dal Tribunale di Firenze perché infondato e improponibile e per l'effetto confermare la sentenza n. 2400/2013 del Tribunale di Firenze.*

*Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello in punto di compensazione, pur senza con ciò riconoscere la sua fondatezza, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia detrarre dalla somma di € 143.094,80, oltre interessi legali e se del caso la rivalutazione (somma che l'attore ha quantificato anche nella somma minore o maggiore) l'importo di € 16.504,54 corrispondente alle cedole percepite.*

*Con vittoria di spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente grado di giudizio oltre accessori di legge".*

**Per la parte convenuta in riassunzione:**

*"Piaccia alla Corte Ecc.ma in sede di rinvio dalla S.C. a seguito dell'ordinanza n. 6153/2023, respingere le conclusioni svolte nell'atto di riassunzione notificato il 16.5.2023 e, preso atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale di decretata dal Tribunale di Firenze, disporre a carico di quest'ultima, previa compensazione legale dei rispettivi controcrediti, la restituzione a della somma di € 69.271,12 per capitale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, dalla rispettiva coesistenza degli stessi o quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa.*

*Con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente.*

*In via istruttoria di chiede allo stato interrogatorio formale di sul seguente capitolo: "D.C.V. che avete venduto a chi, in che data ed a quale prezzo i titoli per cui è causa" nonché, occorrendo, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti attestanti la vendita di detti titoli.*

*Con riserva di definire il giuramento decisorio dedotto e capitolato nell'atto di appello (v. pagg. 24/25).*

*Sempre in via istruttoria e in via gradata si chiede ammettersi CTU per la determinazione di quello che sarebbe stato il valore dei titoli in discussione alla data dell'offerta pubblica di scambio proposta dalla Repubblica Argentina e di cui alle due raccomandate di al Sig. prodotte dalla comparente all'udienza 17.1.2017 in sede di appello"*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003 notificato il 02.11.2007, conveniva davanti al Tribunale di Firenze S.p.A deducendo la violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari e chiedendo di dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. degli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina 8% 30.10.2009 codice ISIN DE0001954907 per un controvalore di € 43.094,80 e Argentina 8% 26.02.2008 codice ISIN DE0001974608 per un controvalore di € 100.000,00 e, per l'effetto, condannare la convenuta, previa restituzione dei titoli, alla restituzione della somma di € 143.094,80.

In via subordinata l'attore chiedeva di dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi prenegoziali e negoziali della compravendita dei titoli, con condanna, previa restituzione degli stessi, al risarcimento del danno pari all'equivalente alla somma investita di € 143.094,80.

1.1. Nello specifico l'attore deduceva:

- di avere sottoscritto in data 18.01.1999 il contratto di negoziazione in strumenti finanziari e, privo di cognizioni finanziarie e con scarsa propensione al rischio, di essersi risolto, su suggerimento dell'operatore, tal sig. all'acquisto di due tranches dei sopra menzionati titoli per un controvalore complessivo pari a € 143.094,80;
- che il dipendente della Banca, nel corso dell'interlocuzione con l'attore e prima dell'esecuzione dei due ordini, aveva descritto le obbligazioni emesse dall'Argentina come "*titoli sicuri, con buon rendimento e privi del rischio perché emesse da uno stato sovrano*", rassicurando in tal modo l'attore sulla bontà degli investimenti;



- il dipendente della banca aveva invece omesso di: - informare il cliente sulle caratteristiche delle obbligazioni Argentina, sulla loro natura, sui rischi ad esse connessi, sul rating assegnato e sulla situazione economico finanziaria dello stato argentino, sulle avvertenze contenute nelle note che accompagnavano le emissioni; - informare l'attore delle ragioni per cui le due operazioni erano inadeguate sia per tipologia che per dimensione, atteso che rappresentavano il 43,45% del patrimonio posseduto.

1.2. Si costituiva in giudizio la Banca convenuta chiedendo, in via preliminare, per il rigetto della domanda di nullità ex art. 1418 c.c. e, sul presupposto di avere operato diligentemente, il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, precontrattuale e quella di risarcimento del danno per fatto illecito per la quale ultima eccepiva la prescrizione.

La Banca deduceva di avere assolto ai propri doveri informativi avendo l'appellante sottoscritto la dichiarazione, prestampata nell'ordine, di avere ricevuto informazioni sulle caratteristiche del prodotto e di aver ricevuto il consenso con sbarratura sulla relativa casella.

Confermava che le due operazioni di investimento erano avvenute in contropartita diretta, affermando però che il rischio del default non era prevedibile e che, ad ogni modo, l'investitore aveva contribuito alla causazione del danno non avendo aderito alla OPS lanciata dalla Repubblica Argentina, per cui chiedeva la compensazione parziale; quantificava la compensazione nell'importo di € 16.504,54 relativamente alla cedole rimosse e nella somma di € 33.226,00 relativamente a quanto l'odierno appellante avrebbe percepito aderendo all'OPA.

Nelle conclusioni, S.p.a. insisteva per la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree per omessa prova del possesso e/o disponibilità dei titoli per cui è causa e per il rigetto delle domande.

2. Con sentenza n. 2400/13, il Tribunale di Firenze, accertata la violazione delle norme primarie e regolamentari di settore, accoglieva la domanda di parte attrice così statuendo: *"Il Tribunale di Firenze [...] ogni contraria istanza,*



eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiaro la risoluzione per inadempimento della Banca, degli ordini di negoziazione dei bond Argentina di € 43.094,80 del 15.11.1999 e € 100.000,00 del 6.11.2000 e, per l'effetto, dichiaro tenuta e condanna la convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 143.094,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e maggior danno da svalutazione monetaria pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo; 2. Condanna la convenuta alla rifusione dell'attore delle spese di lite che si liquidano in € 8.600,00 per compenso al difensore ed € 400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge".

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la ..... S.p.A. per i seguenti motivi:

- il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di improponibilità della domanda fondata sulla mancata dimostrazione del possesso dei titoli da parte dell'attore e conseguentemente della titolarità dei diritti che intende far valere, che meritava di essere accolta;
- il Tribunale avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla eccezione di compensazione sull'errato presupposto che le conclusioni della Banca non contenevano una specifica domanda riconvenzionale;
- la pronuncia sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe attribuito rilievo ad alcuni elementi probatori emersi dalla documentazione prodotta quali il profilo di rischio compatibile con le operazioni eseguite e la informazione resa sulla inadeguatezza della operazione riportata con la doppia sottoscrizione della dicitura "*l'operazione oggetto del presente ordine è un'operazione non adeguata in ordine all'oggetto*";
- errata risulterebbe la decisione del Tribunale circa la declaratoria di inadempimento contrattuale che avrebbe condotto solo alla condanna della banca



alla restituzione delle somme investite e non avrebbe dato luogo all'obbligo del  
di restituire i titoli;

- sarebbe infine ingiusta la liquidazione del maggior danno in quanto resa in  
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta tempestiva, la parte appellata  
eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di  
appello ai sensi del novellato art. 342, I comma c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c. Nel  
merito gli appellanti chiedevano il rigetto del gravame e la conferma della  
sentenza impugnata.

4. Con sentenza n. 2804/2017 la Corte d'Appello di Firenze così statuiva:

*"La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa  
domanda, eccezione o difesa disattese, in totale riforma della sentenza del  
Tribunale di Firenze n. 2400/2013, dichiara improponibile la domanda e  
compensa le spese del doppio grado di giudizio".*

In particolare, la Corte di appello di Firenze accoglieva il primo motivo del  
gravame, ritenendo la domanda del improponibile attesa la mancata prova  
dell'attualità del possesso dei titoli. Quanto all'eccezione di tardività della relativa  
censura la Corte di merito rilevava che l'intermediario non aveva sollevato  
un'eccezione in senso proprio, bensì svolto una mera difesa, e riteneva che non  
fosse stato seriamente contestato che i titoli non fossero più in proprietà della  
parte investitrice.

5. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli originari  
attori sulla base dei seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.  
4 c.p.c. e degli artt. 1453, 1458, 2033 e seguenti, 2038 c.c. in relazione all'art.  
360 n. 3 c.p.c. poiché la Corte fiorentina, nel subordinare la azione di risoluzione  
del contratto, con i conseguenti effetti restitutori, alla materiale disponibilità dei  
titoli in capo all'attore, aveva violato la disciplina in materia di indebito, che



prevede all'art. 2038 c.c. che, qualora tale bene non sia restituibile, sorga l'obbligo di corrispondere l'equivalente in danaro;

2) Violazione dell'art. 100 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 99 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto valutare l'eccezione di improponibilità accolta rispetto alla restituzione dei titoli, in quanto non era stata avanzata domanda in tal senso, ma era stata sollevata una mera eccezione di compensazione;

3) Violazione art. 112 c.p.c. in relazione alla errata censura di omessa pronuncia del Tribunale di Firenze sulla eccezione di improponibilità dell'azione e sull'asserito difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Si evidenziava con tale motivo che il giudice di primo grado con la sua motivazione, a fondamento dell'accoglimento della domanda di risoluzione, aveva assorbito l'eccezione di improponibilità assoluta per difetto di titolarità attuale del diritto sollevata dalla banca, con ciò di fatto rigettandola implicitamente.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2702 c.c. e 215 c.p.c. e 2719 c.c. in relazione all'art 360 n. 4, c.p.c. Con tale motivo veniva lamentato il malgoverno dei predetti articoli da parte della Corte di Appello, sul presupposto che l'attualità del possesso dei titoli non avesse alcun rilievo ai fini della domanda di risoluzione.

6. La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6153 del 2023 pubblicata in data 1.3.2023 cassava la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2804/2017, oggetto di impugnazione, accogliendo il primo e il secondo motivo del ricorso interposto, assorbendo il terzo e il quarto e rinviando la causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

In particolare, la Corte richiamava l'orientamento secondo il quale, quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla



restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass., n. 2661/2019; Cass., n. 6664/2018).

Evidenziava pertanto la Suprema Corte che, sulla base dei principi espressi in tali pronunce, *"spetta al giudice del rinvio: a) valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; b) verificare se i titoli siano ancora nella disponibilità degli investitori; c) verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti; d) statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuo agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute (così Cass., n.2661/2019 citata)"*.

La Corte di appello, quindi, avrebbe errato nel far discendere dalla mancata prova prova dell'attualità del possesso dei titoli da parte dell'investitore la statuizione di *"improponibilità"* della domanda dello stesso.

7. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche ATTORE IN RIASSUNZIONE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello SPA (di seguito anche CONVENUTA IN RIASSUNZIONE) a seguito della sentenza con rinvio della Corte di Cassazione per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.

Radicatosi il contraddittorio, la CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, nel costituirsi in giudizio, concludevano come in epigrafe.

La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 4.10.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



8. Va anzitutto premesso che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c.p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass., sez. II, ord., 31.05.2021, n. 15143).

Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29879 del 27/10/2023).

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti



già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).

Sulle questioni decise con la sentenza cassata, ma che non avevano formato oggetto di ricorso, poi, si forma il giudicato interno, con la conseguenza che non potranno essere riesaminate nel giudizio di rinvio, con la sola eccezione delle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, in relazione alle quali non si può parlare di giudicato implicito (v. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 14813 del 26/05/2023).

9. Nel caso in esame, non essendo state impugnate le relative statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, è maturato il giudicato sul rigetto della domanda di nullità ex art. 1418 c.c. degli ordini di acquisto, nonché di annullamento per conflitto di interessi, ma anche, come ammette la stessa Banca, sull'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento agli obblighi di diligenza e di informazione.

Ciò che deve essere esaminato nel presente giudizio, pertanto, è la domanda di restituzione delle somme consegnate per l'acquisto dei titoli e l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca in relazione alle somme percepite a titolo di cedole e di restituzione dei titoli, ovvero, in caso di impossibilità, di compensazione con le somme percepite a seguito della vendita dei titoli.



Rispetto a tali domande ed eccezioni, vertendosi in tema di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nel presente giudizio la Corte di Appello deve uniformarsi ai principi affermati dalla Suprema Corte.

Secondo quanto stabilito dal giudice di legittimità, quindi, nel presente giudizio si è tenuti a:

- a) valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento;
- b) verificare se i titoli siano ancora nella disponibilità degli investitori;
- c) verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti;
- d) statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuo agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute.

10. Con riferimento al profilo sub a), è pacifico che [redacted] ha consegnato alla banca in pagamento dei titoli la somma di € 143.094,80 e che ha incassato cedole per € 16.504,54.

In relazione all'aspetto sub b), poi, l'odierno attore in riassunzione ammette di non essere più in possesso dei titoli e in sede di conclusioni definitive precisate avanti la Corte d'Appello all'udienza del 17.1.2017 ha affermato espressamente di averli venduti per il prezzo € 57.319,14.

Tale affermazione non viene contestata dalla Banca, che si limita ad affermare di non essere in condizioni di verificarla e di doverla pertanto dare per corretta.

Quanto alla sussistenza dei requisiti per compensare tali poste occorre evidenziare che affinché possa operare la compensazione legale è sufficiente, alla luce del disposto dell'art. 1243 c.c., che si tratti di rispettive poste creditorie entrambe liquide ed esigibili.

Come precisa la Suprema Corte, *"l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere*



*dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccetto in compensazione" (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).*

Contrariamente a quanto afferma l'attore in riassunzione, non vi è necessità di una apposita domanda riconvenzionale, ben potendo il giudice dichiarare la compensazione sulla base della sola eccezione sollevata dalla Banca.

Inoltre, la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha espressamente affermato che l'obbligo di restituzione delle cedole versate e delle somme ricavate dalla vendita dei titoli è una conseguenza diretta della risoluzione del contratto, che il giudice di rinvio è tenuto a dichiarare.

Dalla somma di cui il sig. ha pacificamente diritto alla restituzione (€ 143.094,80), quindi, devono essere detratti sia € 16.504,54 (relativi alle cedole), sia € 57.319,14 (pari al prezzo di vendita), trattandosi in entrambi i casi di somme liquide ed esigibili.

Il credito restitutorio deve pertanto essere quantificato in € 69.271,12, pari al danno residuo a seguito della vendita dei titoli.

Su tale somma spettano all'attore in riassunzione gli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo.

In materia di indebito oggettivo, infatti, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che



intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020).

Nel caso in esame non può essere ritenuta raggiunta la prova della mala fede, che non può ritenersi insita nell'accertamento dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento.

Quanto alla rivalutazione monetaria, poi, va richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la quale sul punto ha affermato: *"In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente"* (Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018).

Nel caso in esame difetta la prova del maggior danno da svalutazione monetaria.

11. In definitiva, quindi, in accoglimento della domanda avanzata da \_\_\_\_\_, tenuto conto della compensazione legale, \_\_\_\_\_ S.p.A. deve essere condannata al pagamento della somma di € 69.271,12, oltre agli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo.

12. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso \_\_\_\_\_ con riferimento alla domanda restitutoria) le spese processuali del giudizio devono essere poste a carico di \_\_\_\_\_ S.p.A. da liquidare avuto riguardo al valore effettivo ovvero "alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata" ex art. 5, primo comma, terzo periodo DM 55/2014.



A tale fine, considerando che la somma liquidata risulta molto vicina al limite minimo dello scaglione di riferimento, da 52.000 a 260.000 euro, le spese del grado di appello e di rinvio possono essere liquidate in € 6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00), quelle di primo grado in € 7.700 (fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 900; fase istruttoria € 3.000, fase decisionale € 2.500,00), quelle del giudizio di legittimità in € 4.300 (fase di studio € 1.800,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale € 1.000,00).

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6153 del 2023 pubblicata in data 1.3.2023 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2804/2017, riassunto da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ SPA, così provvede:

- preso atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione per inadempimento della Banca degli ordini di negoziazione dei bond Argentina 8% 30.10.2009 codice ISIN DE0001954907, acquistati al prezzo di € 43.094,80 e Argentina 8% 26.02.2008 codice ISIN DE0001974608 acquistati al prezzo di € 100.000,00;
- dichiara \_\_\_\_\_ tenuto alla restituzione delle cedole incassate, pari ad € 16.504,54, nonché di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, pari ad € 57.319,14 e \_\_\_\_\_ S.p.A. alla restituzione del prezzo corrisposto dal primo;
- tenuto conto degli effetti della compensazione legale, condanna la \_\_\_\_\_ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, a pagare a \_\_\_\_\_



la somma di € 69.271,12, oltre agli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo;

- condanna la S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, a rifondere a le spese di lite, che liquida complessivamente in € 7.700 per il giudizio di primo grado, € 6.600 per il giudizio di appello, € 6.600 per il giudizio di rinvio ed € 4.300 per il giudizio di cassazione, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali del 15%, Iva e Cpa, come per legge.

Firenze, camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Consigliere relatore ed estensore  
dott. Fabrizio Nicoletti

Il Presidente  
dott. Ludovico Delle Vergini

### **Nota**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.



